

DELIBERAZIONE 26 APRILE 2022
181/2022/R/RIF

APPROVAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA, RIFERITA ALL'ANNO 2021,
PROPOSTA DAL COMUNE DI PAVIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
SUL PERTINENTE TERRITORIO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1201^a riunione del 26 aprile 2022

VISTI:

- la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come successivamente modificata e integrata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti come successivamente modificata e integrata;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11), recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l'articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il

triennio 2018-2020”;

- la legge 4 ottobre 2019, n. 117, e in particolare l’articolo 16, contenente i principi e criteri direttivi per l’attuazione delle direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110, e, in particolare, l’articolo 107 (di seguito: decreto-legge 18/20);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare l’articolo 9-bis, comma 1 (di seguito: decreto-legge 73/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza

regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”
(di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);

- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: deliberazione 238/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021” (di seguito: deliberazione 493/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 137/2021/R/RIF, recante “Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2020, proposta dal Comune di Pavia per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 713/2018/R/RIF (di seguito: documento per la consultazione 713/2018/R/RIF), recante “Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF), recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la determina 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, recante “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari” (di seguito: determina – 02/DRIF/2020);
- il Comunicato dell’Autorità 15 marzo 2021, recante “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2021”;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi in data 22 luglio 2021 dal Comune di Pavia ai sensi delle deliberazioni 443/2019/R/RIF, 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF, della determina 02/DRIF/2020, nonché secondo le indicazioni di cui al Comunicato 15 marzo 2021.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza”* (lett. c);
 - *“tutela dei diritti degli utenti (...)”* (lett. d);
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di

differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;

- il citato articolo 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli Enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)*”;
- il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- peraltro, con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro l'articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
 - al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
 - al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)*”;
- nell'ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107, comma 5, è stato disposto che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020*

alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

- in ragione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19, con diversi interventi normativi si è provveduto a differire i termini per l'approvazione delle "tariffe della TARI" anche per l'anno 2021, fissandone la scadenza, da ultimo, al 31 luglio 2021, secondo quanto previsto in sede di conversione del decreto-legge 73/21.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF - a conclusione di un ampio processo partecipativo di cui, in particolare, al documento per la consultazione 351/2019/R/RIF (preceduto dal documento 713/2018/R/RIF) - l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a:
 - esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
 - migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;
 - definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
 - incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
 - rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;

- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- all'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:
 - sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario (di seguito anche: PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);
 - il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (comma 6.2);
 - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3);
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);
 - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5);

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6);
- con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia;
- in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, con la deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, con la finalità di: *i*) consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF per mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale per contrastare l'emergenza pandemica; *ii*) disciplinare le modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini dell'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per l'annualità 2021, con deliberazione 493/2020/R/RIF l'Autorità ha:
 - proceduto secondo quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF all'adeguamento di taluni valori monetari, nonché (in considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19 e allo scopo di mitigarne gli effetti, a garanzia della continuità dei servizi essenziali) ad estendere al 2021 talune delle facoltà introdotte con deliberazione 238/2019/R/RIF e che originariamente erano state limitate alla sola annualità 2020;
 - con riguardo alle tempistiche di trasmissione delle proposte tariffarie, previsto – in continuità con quanto disposto per il 2020 – che, relativamente all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente trasmetta all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

- da ultimo, in data 15 marzo 2021, l’Autorità ha comunicato l’apertura *on line* della raccolta per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, fornendo la modulistica di riferimento e le indicazioni per la relativa compilazione.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- il Comune di Pavia (in qualità di Ente territorialmente competente) ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF (come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) e secondo le modalità operative sopra richiamate, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, per l’annualità 2021, relativa al pertinente territorio, contestualmente specificando, tra l’altro, che:
 - la società A.S.M. Pavia S.p.A. si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - è in capo al Comune medesimo l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;
- l’Autorità si riserva di verificare – anche successivamente all’approvazione delle predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dal menzionato Ente territorialmente competente e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati – la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- nell’ambito della documentazione trasmessa, il Comune di Pavia ha illustrato – a partire dagli esiti della validazione dei dati e delle informazioni alla base del PEF predisposto dal gestore per l’anno 2021 – le modalità di individuazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza;
- in particolare – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del MTR ai fini della determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie – il richiamato Ente territorialmente competente ha quantificato il parametro ρ_a ponendolo pari all’1,2 % in modo tale da prevedere un incremento possibile delle entrate tariffarie che tenga conto del valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il recupero di produttività (espresso dal coefficiente X_a e valorizzato pari a 0,5%, estremo superiore dell’intervallo [0,1% – 0,5%] definito dall’Autorità), atteso che:
 - non sono stati individuati obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non sono state previste modifiche al perimetro gestionale, conseguentemente ponendo pari allo 0,0% entrambi i coefficienti QL_a e PG_a , secondo quanto indicato per lo Schema I della matrice di cui al comma 4.4 del MTR;
 - non è stata esercitata la facoltà (introdotta, per il 2020, dalla deliberazione 238/2020/R/RIF e poi estesa al 2021 con deliberazione 493/2020/R/RIF) di

valorizzare il coefficiente aggiuntivo $C19_{2021}$, a sostegno di obiettivi specifici connessi alle condizioni emergenziali da COVID-19;

- nell’ambito delle misure di incentivazione alle infrastrutture della *Circular Economy* e, in particolare, alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia introdotte dal MTR, l’Ente territorialmente competente in oggetto ha valorizzato:
 - il fattore di *sharing* dei proventi, b , ponendolo pari a 0,6 (estremo superiore dell’intervallo $[0,3 - 0,6]$ individuato dall’Autorità);
 - il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, $b(1 + \omega_a)$ pari a 0,84, sulla base di un valore di ω_a posto pari a 0,4 (a fronte di un *range* $[0,1 - 0,4]$ fissato dall’Autorità), in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata all’utenza;
- ai fini della determinazione della quota dei conguagli (nel complesso negativi), relativi all’annualità 2019 (come determinati sulla base dei criteri di cui all’articolo 15 del MTR), da ricomprendere tra le entrate tariffarie ammissibili per l’anno 2021, il Comune di Pavia – in applicazione delle regole di cui all’articolo 16 del medesimo MTR – ha:
 - individuato il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ in ragione:
 - di un costo unitario effettivo ($CU_{eff_{a-2}}$) inferiore al *Benchmark* di riferimento (identificabile per le Regioni a statuto ordinario, a norma del comma 16.4 del MTR, nel fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge 147/13);
 - di una valorizzazione del parametro $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$ effettuata selezionando (nell’ambito degli intervalli definiti dalla tabella di cui al comma 16.6 del MTR) un valore di $\gamma_{1,a}$ pari a -0,25, un valore $\gamma_{2,a}$ pari a -0,2 e un valore di $\gamma_{3,a}$ pari a -0,05, in modo tale da massimizzare l’effetto del conguaglio in parola sul contenimento della tariffa applicata agli utenti, pur evidenziando che:
 - i. in ordine al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, con “una percentuale di raccolta differenziata del 65,18%, [il Comune di Pavia] si posiziona in misura superiore alla media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita”;
 - ii. in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo “la performance in materia di riutilizzo e riciclo è eccellente a livello regionale e buona a livello comunale a dimostrazione dell’attenzione alla crescita del recupero di materia.”;
 - iii. relativamente alla soddisfazione degli utenti “la performance in ordine al grado di soddisfazione degli utenti è buona, atteso i risultati positivi emersi dalle verifiche di customer satisfaction”;
 - posto pari a 2 il numero di rate, r , per il recupero del conguaglio in parola;
- inoltre, essendosi avvalso, il Comune di Pavia, per l’annualità 2020, della deroga di cui all’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, il medesimo Ente

territorialmente competente, nell'ambito del PEF per il 2021, ha provveduto a quantificare le prime quote di conguaglio annuali, $RCU_{TV,a}$ e $RCU_{TF,a}$, per il recupero della differenza tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato in applicazione del MTR e i costi, determinati per l'anno 2019 e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dal citato decreto-legge, prevedendone il recupero in tre quote annuali di conguaglio a partire dal 2021.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi individuati.

RITENUTO CHE:

- sulla base della documentazione inviata ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF, per la gestione di cui all'Allegato A siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti alla predisposizione tariffaria per l'anno 2021, secondo quanto disposto dalle deliberazioni 443/2019/R/RIF, 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF, dalla determina 02/DRIF/2020, nonché nel rispetto delle indicazioni di cui al Comunicato 15 marzo 2021;
- in esito alla verifica dei dati e della documentazione trasmessa dal Comune di Pavia gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in particolare, il piano economico finanziario – nel quale risultano esplicitate, per l'anno 2021, le entrate tariffarie massime ammissibili nel rispetto del limite di crescita annuale (riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A) – sia stato elaborato coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Ente territorialmente competente;
- sia opportuno esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A la quota residua del conguaglio relativo alla annualità 2019, il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021, nonché la quota residua del conguaglio, RCU_{TV} e RCU_{TF} , per il recupero della differenza tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato in applicazione del MTR e i costi determinati per l'anno 2019 e sottostanti alle tariffe in deroga applicate per il 2020 sulla base di quanto disposto dal citato articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20 (atteso che è pari a zero il valore residuo delle quote di conguaglio relativo all'anno 2018);
- la menzionata proposta tariffaria comunicata all'Autorità appaia adeguata a garantire che la gestione del servizio integrato dei rifiuti avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento all'annualità 2021, il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF dal Comune di Pavia e con riferimento al pertinente territorio;
2. conseguentemente, di approvare, con le precisazioni di cui in premessa, il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021, presentati dal medesimo Ente territorialmente competente;
3. di determinare, quale valore massimo delle entrate tariffarie ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, il valore di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per l'anno 2021, secondo quanto disposto dal comma 6.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dal comma 2.3 della deliberazione 57/2020/R/RIF;
4. di esplicitare, nella Tabella 2 dell'Allegato A, la quota residua del conguaglio relativo alla annualità 2019, il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021, nonché la quota residua di conguaglio, RCU_{TV} e RCU_{TF} , per il recupero della differenza tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato in applicazione del MTR e i costi determinati per l'anno 2019 e sottostanti alle tariffe in deroga applicate per il 2020 sulla base di quanto disposto dal citato articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20 (atteso che è pari a zero il valore residuo delle quote di conguaglio relativo all'anno 2018);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini